



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE**
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 7175

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.5298 ,in data 27 ottobre 2011, con il quale la soc. Kria s.r.l.,con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa;

VISTO il decreto dirigenziale n.4910,in data 16 ottobre 2014, con il quale è stata concessa alla soc. Kria s.r.l. l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" ad una versione per le riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità, per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del Codice della Strada, e per l'utilizzo dell'obiettivo per la telecamera a colori panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17;

VISTO il decreto dirigenziale n.5072,in data 27 ottobre 2014, con il quale la soc. Kria s.r.l. ha ottenuto un'ulteriore estensione del sistema ad una versione nella quale è sostituito per obsolescenza il servo-motore mod. HS56HB con il modello HS65HB, prodotti entrambi dalla soc. Hitec e l'oscillatore al quarzo IQXO-22 della IQD Frequency Products, con il modello 5H8ET-4.000 prodotto dalla soc. MERCURY;

VISTA la nota in data 5 febbraio 2016,successivamente integrata, con la quale la soc. Kria ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo T-EXSPEED V.2.0 ad una versione per il rilevamento della velocità media;

VISTA la nota n.1040,in data 19 febbraio 2016,con la quale questa direzione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici la richiesta di estensione di approvazione della soc. Kria S.r.l. ,unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il voto n.36/2016, in data 14 dicembre 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con la prescrizione che questa Direzione verifichi nell'ambito del funzionamento del sistema per il calcolo della velocità media, l'adeguatezza della distanza minima considerata fra i due rilevamenti, in relazione al possibile errore dovuto alla posizione del veicolo nel tratto iniziale e nel tratto finale; e che la gestione del sistema sia riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia;

VISTO il manuale di Installazione ed Uso Unità di Ripresa del T-EXSPEED V.2.0 Rev.1.5,trasMESSO il 28 dicembre 2016,integrato secondo le indicazioni del voto n.36/2016 in relazione alla adeguatezza della distanza minima tra le sezioni di rilevamento;

CONSIDERATO che con voto n.243/2004 ,reso nell'adunanza del 17 novembre 2004, la V[^] Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiarito cosa si dovesse intendere per significatività dell'accertamento in relazione all'impiego di sistemi che rilevano la velocità media;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

Art.1. L'approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0", rilasciata con decreto dirigenziale n. 5298, in data 27 ottobre 2011, prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), è estesa alla versione per il rilevamento della velocità media.

Art.2. L'impiego dei sistemi di rilevamento della velocità media è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;
- il trattamento dei dati sensibili (immagini, numeri di targa, verifica della classificazione dei veicoli, ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della "privacy" e i dati, quando non più utili ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione, devono essere prontamente cancellati;
- per evitare contenziosi è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (pioggia, nebbia, cantieri, ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa ;
- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale;
- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione;
- ogni installazione dovrà essere conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art.3. Il sistema "T-EXSPEED V.2.0" nella versione velocità media può essere utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art.4. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "T-EXSPEED V.2.0" nella versione velocità media sono tenuti a fare eseguire verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

- Art.5. L'approvazione del dispositivo "T-EXSPEED V.2.0", anche nella versione velocità media, ha validità ventennale a decorrere dal 27 ottobre 2011, data di emissione del decreto n.5298.
- Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di Installazione e Uso Rev.1.5 nella versione trasmessa a questo Ufficio in data 28 dicembre 2016, che sostituisce le precedenti, ed impiegate nel rispetto delle istruzioni in esso contenute.
- Art.7. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.5298 ,in data 27 ottobre 2011,del decreto n.4910,in data 16 ottobre 2014,del decreto n.5072,in data 27 ottobre 2014 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

29.12.2016

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)